

**STATUTO
DELLA FONDAZIONE "DON TONINO BELLO"**

ART.1 - COSTITUZIONE

Per iniziativa del "Comitato Don Tonino Bello" é costituita una fondazione di partecipazione - ente del terzo settore - denominata "FONDAZIONE DON TONINO BELLO E.T.S".

La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico

ART. 2 - SEDE

La Fondazione ha sede in Alessano (Lecce) al n. 42 della Piazza Don Tonino Bello.

ART. 3 FINALITA'

La Fondazione non ha fini di lucro ed è costituito per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento , in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria ed erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.

Le sue precipe finalità sono l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 lett.i) CTS. In particolare la Fondazione si propone di:

- a) proseguire l'impegno culturale, pastorale, pedagogico e civile di Don Tonino;
- b) promuovere ricerche scientifiche, nonchè iniziative pastorali e sociali volte allo sviluppo di una cultura della pace e della solidarietà, di una teologia e di una spiritualità incarnata nella storia;
- c) curare, con ogni forma, la diffusione delle testimonianze del pensiero e del magistero di Don Tonino;
- d) raccogliere, in modo completo e scientificamente accurato, tutti i segni della sua parola, i suoi scritti e l'eco suscitata dalla sua presenza. Curarne la diffusione e la pubblicazione;
- e) favorire la crescita, soprattutto nelle nuove generazioni, di esperienze culturali, religiose, ecclesiali, politiche, capaci di rinnovare le istituzioni e di esprimere e sollecitare le potenzialità creative presenti nella società;
- f) svolgere ricerche scientifiche, anche per conto di amministrazioni pubbliche e soggetti privati, sulle tematiche che hanno caratterizzato l'impegno culturale e sociale di Don Tonino.

ART. 4 - COMPITI

Per il raggiungimento dei suoi scopi statutari la Fondazione si propone i seguenti compiti:

- a) raccogliere, catalogare e gestire l'archivio personale di Don Tonino;
- b) raccogliere e pubblicare i manoscritti di Don Tonino e i testi delle sue conferenze, omelie e discorsi vari;
- c) promuovere la pubblicazione dell'opera omnia;
- d) istituire borse di studio e premi intitolati a Don Tonino Bello;
- e) organizzare, anche in collaborazione con altri soggetti, convegni, seminari, incontri e dibattiti a livello nazionale e internazionale;
- f) favorire ogni iniziativa idonea a gestire l'eredità spirituale di Don Tonino promuovendo in particolare la creazione o il potenziamento e coordinando l'attività di Comitati o Associazioni che nelle varie realtà locali o settoriali proseguono l'opera di Don Tonino.

ART. 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo raccolto dal Comitato "Don Tonino Bello" e dai successivi incrementi dello stesso, a qualsiasi titolo;
- dal bene immobile costituito dalla casa nativa di Don Tonino Bello sita in Alessano (Lecce) alla Piazza Don Tonino Bello n.42;
- dall'archivio;
- dai beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, da eventuali donazioni, sussidi o contributi di persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni.

Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione anche in caso di scioglimento di rapporti individuali intercorsi con la Fondazione.

ART. 6 - ENTRATE

Le entrate della Fondazione sono costituite:

- dai redditi del proprio patrimonio;
- dagli apporti e dalle elargizioni non specificatamente destinate ad incremento del patrimonio della Fondazione e dalle somme a qualsiasi titolo acquistate dalla Fondazione.

ART. 7 - ESERCIZIO FINANZIARIO

Ciascun esercizio inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno di vita della Fondazione.

ART. 8 - ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- la Assemblea plenaria;
- il Consiglio generale;
- il Comitato esecutivo;
- il Presidente della Fondazione;
- il Segretario della Fondazione;
- l'Organo di Controllo e Revisione.

Tutti gli organi della Fondazione durano in carica quattro anni ed esercitano le funzioni fino all'insediamento degli organi rinnovati. L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

ART. 9 - L'ASSEMBLEA PLENARIA

E' l'organo sovrano della Fondazione e comprende:

- i partecipanti Promotori del "Comitato per la Fondazione Don Tonino Bello";
- i partecipanti Ordinari della Fondazione, cioè coloro che fanno parte di Comitati locali, Associazioni, Gruppi di volontariato, comunque denominati, intitolati a Don Tonino e che perseguono finalità analoghe a quelle della Fondazione, e tutti coloro che, ispirandosi all'eredità spirituale e culturale di Don Tonino, abbiano fatto pervenire alla Fondazione o facciano pervenire una domanda espressa di adesione al Comitato Esecutivo e che versano le quote annuali.

L'Assemblea plenaria si riunisce in Alessano, su convocazione del Presidente della Fondazione, almeno due volte l'anno per l'approvazione del Bilancio Preventivo (entro il 30 di dicembre) e del Bilancio d'esercizio (entro il 30 aprile); nonchè ogni quattro anni per la elezione del Consiglio generale.

Spetta inoltre:

- deliberare sulla entità della quota associativa;
- nominare i membri del Consiglio generale;
- nominare i membri dell'Organo di Controllo e di Revisione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente con avviso spedito mediante posta elettronica e/o raccomandata AR, o tramite sito internet contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia in prima che in seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

Per la validità dell'assemblea occorre la presenza della maggioranza degli aventi diritto in prima convocazione, mentre in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 10 - IL CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio generale ha funzioni d'indirizzo e d'impulso sull'attività del Comitato esecutivo.

E' eletto dall'Assemblea plenaria e dura in carica quattro anni. Si compone di 45 membri, adeguatamente rappresentativi di tutte le aree geografiche d'Italia, scelti tra i partecipanti.

E' convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione.

La convocazione avviene mediante avviso scritto da recapitare ai consiglieri, a mezzo del servizio postale o via email almeno 10

giorni prima del giorno fissato per la riunione.

Il Consiglio generale si riunisce in Alessano, almeno due volte l'anno per l'esame del Bilancio preventivo e del Bilancio d'esercizio da sottoporre all'Assemblea plenaria. Si riunisce, altresì, per l'esercizio delle altre attribuzioni, tutte le volte che ne faccia richiesta 1/5 dei suoi componenti o 1/3 dei membri del Comitato esecutivo o su iniziativa del Presidente della Fondazione. Alle riunioni partecipa senza diritto di voto il Segretario della Fondazione, il quale cura la stesura dei verbali. Spetta al Consiglio generale:

- nominare i membri elettivi del Comitato esecutivo;
- fissare direttive agli altri organi per l'attuazione dei compiti statutari;
- deliberare le modifiche statutarie;
- formulare proposte e pareri;
- disporre, con deliberazione motivata ed a maggioranza dei suoi componenti, la revoca e la surrogazione dei membri elettivi del Comitato esecutivo.

Il Consiglio adotta le proprie determinazioni con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti in carica. In seconda convocazione, le determinazioni sono validamente assunte anche con l'intervento di soli 5 consiglieri.

Le deliberazioni sono firmate dal Presidente e dal Segretario e sono pubblicate, anche in sintesi, su apposito organo di stampa della Fondazione.

ART. 11 - IL COMITATO ESECUTIVO

Al Comitato esecutivo sono conferiti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, compresi quelli di provvedere all'acquisto di beni mobili e immobili, alla accettazione di donazioni e lasciti di qualsiasi genere e alla assunzione di ogni altra determinazione idonea al conseguimento delle finalità statutarie.

Il Comitato Esecutivo si compone di 15 membri, dei quali numero 8 di diritto e numero 7 elettivi.

Sono membri di diritto:

- Trifone Bello, e un erede del fratello premorto Marcello, ognuno con diritto di successione di un proprio erede;
- l'ordinario della Diocesi di Ugento/S.Maria di Leuca, o suo delegato;
- l'ordinario della Diocesi di Molfetta/Ruvo/Giovinazzo/Terlizzi o suo delegato;
- il Sindaco del Comune di Alessano, o suo delegato;
- il Sindaco del Comune di Molfetta, o suo delegato;
- il Parroco della Parrocchia SS.mo Salvatore in Alessano;
- un membro designato dal Consiglio Nazionale di Pax Christi.

I membri del Comitato che ricoprono una carica pubblica devono essere autorizzati, a far parte del Comitato Esecutivo, da esplicito consenso manifestato dagli Enti che essi rappresentano.

I membri elettivi sono nominati dal Consiglio generale, anche al di fuori del Consiglio stesso.

Spetta al Comitato:

- eleggere nel suo seno, a maggioranza assoluta, il Presidente ed il Vicepresidente;
- nominare il Segretario della fondazione, scegliendolo anche al di fuori del Comitato esecutivo;
- accogliere o respingere le domande di ammissione di nuovi partecipanti, prendere atto di nuovi recessi e deliberare eventuali esclusioni per gravi motivi;
- determinare il programma annuale di attività della Fondazione;
- predisporre il bilancio preventivo e d'esercizio;
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, anche attraverso la nomina di procuratori speciali tra i propri membri.

Il Comitato esecutivo si riunisce, previa convocazione del Presidente da far tenere ai componenti almeno cinque giorni prima della riunione a mezzo di lettera raccomandata o fax, presso la sede della Fondazione o in ragione di particolari necessità presso altra sede; l'avviso deve contenere data, ora e luogo della prima nonché della seconda convocazione.

Il Presidente è tenuto riunire il Comitato anche quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.

Alle riunioni del Comitato partecipa, senza diritto di voto il Presidente della Commissione scientifica.

Il Comitato delibera a maggioranza semplice. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Per la validità delle riunioni occorre la presenza di otto componenti.

Trascorso un giorno da quello indicato nell'avviso di convocazione, la riunione si terrà in seconda convocazione ed in tal caso le determinazioni saranno validamente assunte anche con l'intervento di soli 3 componenti.

Le deliberazioni sono firmate dal Presidente e dal Segretario e sono pubblicate, anche in sintesi su apposito organo di stampa della Fondazione.

ART. 12 - IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente è eletto dal Comitato esecutivo nel suo seno a maggioranza assoluta di voti, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. E' revocato, per gravi motivi, con deliberazione motivata del Comitato, adottata con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti.

Il Presidente della Fondazione:

- ha la legale rappresentanza della Fondazione, compresa la rappresentanza processuale, attiva e passiva;
- firma gli atti ufficiali della Fondazione;
- convoca e presiede il Consiglio generale e il Comitato esecutivo;
- cura, coadiuvato dal Segretario, la esecuzione delle deliberazioni.

In caso di assenza del Presidente e in tutte le ipotesi di impedimento, temporanee o definitive, ne fa le veci il Vicepresidente.

ART. 13 - IL SEGRETARIO DELLA FONDAZIONE

Il Segretario è organo preposto alla attività amministrativa e agli adempimenti gestionali della fondazione.

E' nominato dal Comitato esecutivo con incarico quadriennale rinnovabile. Può essere revocato, per grave motivo, con deliberazione motivata adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Comitato.

Al Segretario è demandato l'assolvimento dei seguenti compiti:

- curare la esecuzione delle deliberazioni collegiali e delle disposizioni del Presidente;
- compilare e tenere aggiornati i libri contabili e la documentazione amministrativa della Fondazione;
- provvedere alla corrispondenza;
- organizzare le riunioni del Consiglio generale e del Comitato esecutivo, redigendone i verbali;
- coordinare le attività per il conseguimento dei fini statutarî;
- controfirmare gli atti ufficiali della Fondazione.

ART. 14 - L'ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE

L'Organo di Controllo è costituito, secondo quanto stabilito dall'Assemblea plenaria all'atto della nomina, da un controllore unico o da un collegio di controllori composto da tre membri, di adeguata la professionalità, eletti dalla Assemblea plenaria, con incarico quadriennale non rinnovabile, in possesso delle qualifiche richieste dalla legge.

In caso di nomina di un controllore unico, è nominato anche un controllore supplente, in caso di nomina di un collegio, sono nominati anche due controllori supplenti.

L'Organo di Controllo può essere revocato, per grave motivo, con deliberazione motivata adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Comitato.

L'Organo di Controllo provvede al riscontro della gestione finanziaria della Fondazione ed in particolare:

- al controllo dell'osservanza della normativa applicabile in materia e dello Statuto;
- alla revisione e controllo contabile, all'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili e del rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- all'espressione del parere e all'attestazione di conformità alle linee guida dei bilanci preventivi e dei bilanci d'esercizio;

- alla effettuazione delle verifiche di cassa;
- alla predisposizione di una relazione annuale sulla gestione economico/finanziaria, della Fondazione.

ART. 15 - GRATUITA'DELLE CARICHE

Le cariche del Presidente della Fondazione, di Controllore e di componente degli altri organi collegiali sono gratuite e non danno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle eventuali spese documentate.

ART. 16 - MEZZI E STRUTTURE

Il Comitato esecutivo definirà con propria determinazione la dotazione di mezzi e strutture per il funzionamento della Fondazione.

ART. 17 DURATA

la Fondazione è costituita senza limiti di durata.

In caso di estinzione della Fondazione, i beni che restano, esaurita la liquidazione, sono devoluti previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, CTS, alla "Pax Christi - Sezione Italiana" oppure ad altri enti del Terzo Settore.

ART.18 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del CTS, del Codice Civile ed ogni altra normativa in materia di Fondazioni.

F.to PICCINNI Giovanni Carlo

F.to CASSIANO Vito

F.to Martino CARLUCCIO

F.to Claudio MORCIANO

F.to Stefania PALLARA Notaio - sigillo